



Finanziato dall'Unione Europea  
NextGeneration EU



Repertorio n. 39297

## COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

-----

**PNRR – Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di costruzione del polo scolastico in località Cuccurano - Carrara - Lotto 2 - Polo d'infanzia - PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU- M4 - C1: Istruzione e Ricerca – Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. CUP E37B17000220004 - CIG n. 9785108E8E – Numero Gara 9057942.**

### *Repubblica Italiana*

L'anno duemilaventitre (2023) questo giorno venti (20) del mese di settembre, avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i seguenti signori che mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016:

- ing. Federico Fabbri, nato a [REDACTED]



Loc. Cuccurano-Carrara – Lotto 2 – scuola materna, per l'importo progettuale complessivo di € 4.300.000,00;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 20/05/2021 veniva deliberata la partecipazione all'avviso promosso con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione del 22/03/2021 con la presentazione del progetto esecutivo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 558/2018 e contestualmente è stato approvato il cambio di destinazione d'uso assegnando due sezioni alla fascia 0-3 anni per la trasformazione da Scuola Materna a Polo d'infanzia, senza comportare alcuna modifica al progetto esecutivo approvato;

- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con M.E.F., con la Presidenza del Consiglio di Ministri e con il Ministero dell'Istruzione del 31/03/2022 pubblicato in G.U. serie generale n. 85 del giorno 11/04/2022, sono stati individuati gli enti locali ammessi in via definitiva al finanziamento che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";

- con determinazione n. 3189 del 27 dicembre 2022 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo per i "LAVORI DI COSTRUZIONE DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITÀ

CUCCURANO-CARRARA - LOTTO 2 - POLO D'INFANZIA, affidato al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato dall'ing. Sciamanna Sergio (Capogruppo Mandataria), P.Iva 00995720414, e i professionisti ing. Guglielmo Cetrone P.Iva 01394800419, ing. Sciamanna Marco P.Iva 02661280418 (Mandanti), per l'importo complessivo di € 5.430.000,00;

- il progetto è stato validato dal RUP dott. arch. Adriano Giangolini ai termini dall'art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 20/12/2017 e successivamente a seguito dell'aggiornamento del progetto esecutivo, dal nuovo Responsabile Unico del Procedimento incaricato, dott. ing. Federico Fabbri in data 19/04/2023;

- il progetto esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 23/06/2022 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) e nel rispetto del principio del DNSH;

- l'intervento risulta inserito nell'elenco annuale del Programma dei lavori pubblici triennio 2023-2025, annualità 2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13 marzo 2023 con i seguenti codici: CUP E37B17000220004 – CUI L00127440410201900083;

- il progetto di che trattasi, è finanziato con fondi PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE

DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” e in parte con decreto MEF RGS – RR124 del 13/03/2023;

- Direttore dei Lavori: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato in qualità di mandatario dall'ing. Sciamanna Sergio - P.Iva 00995720414;

- con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, n. 947 del 19 aprile 2023, si è stabilito quanto segue:

- di assegnare alla CUC l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei presenti lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- l'importo dei lavori a misura a base di gara è suddiviso come segue:

€ 4.616.091,05 quale importo dei lavori soggetto a ribasso (di cui € 660.504,81 per costo della manodopera), oltre a € 9.292,80 per oneri della sicurezza, per un totale di € 4.625.383,85 Iva esclusa;

- la procedura di gara è così codificata: CUP E37B17000220004 - CIG n. 9785108E8E – Numero Gara 9057942;

- con determinazione della Dirigente della CUC n. 979 del 21 aprile 2023, è stato approvato il bando, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto in conformità alla determinazione a contrattare del Dirigente dei Lavori Pubblici n. 947/2023;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, sulla G.U.R.I. n. 47 del 24 aprile 2023, su Amministrazione trasparente ed all'Albo Pretorio on-line – Bandi di gara e contratti, dal 24 aprile 2023 alle ore 12,00 del giorno 11 maggio 2023, sul sito dell'Osservatorio Regionale-Servizio Contratti Pubblici-MIT (id. 32817) e, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e uno regionale (“Il Messaggero” ed. naz. e “Il Corriere Adriatico” reg. del 28 aprile 2023);
- a seguito di gara telematica esperita mediante procedura aperta, in data 12 maggio 2023, la migliore offerta è risultata quella del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da **FOREDIL COSTRUZIONI S.r.l.**, (Capogruppo mandataria) con sede legale in Strada Liliano Cassiani n. 6 – 61122 Pesaro (PU), e **CELLI IMPIANTI S.r.l.**, (Mandante), con sede legale in Via Fioretti n. 24 – 60131 Ancona (AN), con un ribasso offerto del 22,337%, come risulta dal relativo verbale;
- ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema FVOE predisposto dall'ANAC e d'ufficio, in corso di validità;
- sono stati acquisiti i DURC on line, dai quali risultano che le predette ditte

facenti parte del Raggruppamento, sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e precisamente: FOREDIL COSTRUZIONI S.r.l., - matricola INPS n. 5907138049, INAIL n. 20528787/96 – Cassa edile n. 6776 - CELLI IMPIANTI S.r.l. - matricola INPS n. 0304836343 - INAIL n. 1391104744 PAT 91475236 – Cassa edile n. 68938-codice cassa AN00;

- a carico del R.T.I. sopracitato, non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell'ANAC, acquisita agli atti;

- la ditta capogruppo FOREDIL COSTRUZIONI S.r.l., è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 cl. IV bis e di attestazione UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, la ditta mandante CELLI IMPIANTI S.r.l. di SOA per la categoria OG11 cl. IV e di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 in corso di validità;

- l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la “dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi”, in conformità all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente 6 giugno 2012 (pubblicato in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- la ditta FOREDIL COSTRUZIONI S.r.l., è iscritta alle “white-list” della Prefettura di Pesaro-Urbino con scadenza 19 luglio 2024;

- il Comune di Fano, ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto in data 19 maggio 2023, la comunicazione antimafia, nei confronti dell'impresa CELLI IMPIANTI S.r.l. mediante consultazione della

B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) ed è pervenuta comunicazione antimafia liberatoria, stessa data, prot. n. PR\_ANUTG\_Ingresso\_0055123\_20230516;

- con determinazione di aggiudicazione definitiva efficace n. 1443 del 9 giugno 2023 della Dirigente della CUC, si disponeva l'affidamento del presente appalto al costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese formato da **FOREDIL COSTRUZIONI S.r.l.**, (Capogruppo Mandataria) con sede legale in Strada Liliano Cassiani n. 6 – 61122 Pesaro (PU), e **CELLI IMPIANTI S.r.l.**, (Mandante) con sede legale in Via Fioretti n. 24 – 60131 Ancona (AN), per l'importo di € 3.594.287,59 di cui € 3.584.994,79 per lavori a misura al netto del ribasso del 22,337% ed € 9.292,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 12 giugno 2023;

- con determinazione n. 1461 del 12 giugno 2023, del Dirigente dei Lavori Pubblici, si è proceduto alla presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva efficace di cui sopra;

- l'avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Tuttogare, in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal 12 giugno 2023, sulla G.U.R.I. n. 68 del 16 giugno 2023 e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (id. 33990) e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e uno locale (“Il Messaggero” ed. naz., e “Il Corriere Adriatico” reg. del 18 giugno 2023);

- il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii. è scaduto;

- il RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 4, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e l'Appaltatore concordano e danno atto, che sussistono le condizioni per l'immediata cantierabilità dei lavori;

- tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi all'esecuzione del presente contratto di appalto – fatte salve le specifiche modalità per le riserve e le contabilità – qualora effettuate tramite posta elettronica certificata si intenderanno pienamente valide ed opponibili alla controparte. L'Appaltatore in proposito indica il seguente indirizzo PEC al quale la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni gareforedil@pec.it;

La stazione appaltante indica il seguente indirizzo PEC al quale l'appaltatore dovrà inviare le comunicazioni comune.fano@emarche.it;

Qualunque eventuale variazione agli indirizzi PEC sopra indicati dovranno essere tempestivamente notificate alla controparte, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità in caso di mancato recepimento delle comunicazioni inviate.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto**

Il dott. ing. Federico Fabbri, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida al costituito R.T.I. formato da **FOREDIL**

**COSTRUZIONI S.r.l.**, (Capogruppo mandataria) con sede legale in Strada Liliano Cassiani n. 6 – 61122 Pesaro (PU), e **CELLI IMPIANTI S.r.l.**, (Mandante) con sede legale in Via Fioretti n. 24 – 60131 Ancona (AN), d’ora innanzi denominato Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, i *“lavori di costruzione del polo scolastico in località Cuccurano-Carrara - Lotto 2 - Polo d’infanzia”* - in conformità al progetto indicato in premessa, nonché all’offerta economica presentata.

L’Appaltatore, i subappaltatori, i sub-contrattisti, gli esecutori, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, sono tenuti al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici di cui al D.L. n. 77/2021 relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

L’importo totale contrattuale ammonta ad € **3.594.287,59** (euro tremilionicinquecentonovantaquattromiladuecentottantasette virgola cinquantanove centesimi) di cui € 3.584.994,79 per lavori a misura al netto del ribasso del 22,337% ed € 9.292,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Le quote di qualificazione e di esecuzione dei lavori riconducibili alle categorie OG1 e OG11 per conseguire le finalità dell’appalto, come da mandato notarile, sono le seguenti:

- FOREDIL COSTRUZIONI S.r.l., capogruppo mandataria, lavori per la

categoria OG1 (quota 76,99%);

- CELLI IMPIANTI S.r.l, mandante, lavori per la categoria OG11 (quota 23,01%);

### **Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente atto e dai seguenti documenti:

a) Capitolato speciale d'appalto;

b) Elenco prezzi;

c) Computo metrico estimativo;

1 - Tav. R.G. Relazione Tecnica Generale;

2 - Tav. A1 Aereofotogrammetrico – PRG – Catastale – Area Intervento;

3 - Tav. A2 Planimetria Generale – Planimetria Lotto 1 e Lotto 2;

4 - Tav. A3 Planimetria Lotto 2 e profilo di progetto;

5 - Tav. A4 Planimetria piano terra – Tabella Rapporti Aeroilluminanti - particolari;

6 - Tav. A5 Planimetria piano primo-copertura-particolari;

7 - Tav. A6 Prospetti e sezioni-pianta copertura-particolari;

8 - Tav. A7 Abaco degli infissi;

9 - Tav. A8 Frontiere verticali e orizzontali piano terra;

10 - Tav. A9 Frontiere verticali e orizzontali piano 1° e piano copertura;

11 - Tav. A10 Verifica superamento barriere architettoniche;

12 - Tav. A11 Layout cucina;

- 13 - Tav. ADF Documentazione fotografica;
- 14 - Tav. R.S.B. Relazione verifica superamento barriere architettoniche;
- 15 - Tav. R.S.I. Relazioni specialistiche;
- 16 - Tav..E1 Impianto di illuminazione;
- 17 - Tav. E2 Impianto forza motrice;
- 18 - Tav. E3 Impianto forza motrice cucina;
- 19 - Tav. E4 Impianto fotovoltaico;
- 20 - Tav. E5 Quadri elettrici;
- 21 - Tav. E6 Dimensionamento cavi elettrici;
- 22 - Tav. E7 Calcolo Illuminotecnico;
- 23 - Tav. IS01 Progetto impianti idraulici e sanitari raccolta e smaltimento acque reflue – servizi igienici;
- 24 - Tav. IS02 Progetto impianti idraulici e sanitari raccolta e smaltimento acque reflue – scarichi cucina-verifiche pendenze di scarico-particolari;
- 25 - Tav. IS03 Progetto impianti idraulici e sanitari impianto idraulico-distribuzione in pianta-dimensionamento linee-schemi-particolari;
- 26 - Tav. IS04 Progetto impianti idraulici e sanitari impianto distribuzione gas metano-linea allaccio-allaccio apparecchi-verifica tubazioni-schemi-particolari;
- 27 - Tav. IS05 Progetto impianti idraulici e sanitari raccolta e smaltimento acque meteoriche;
- 28 -Tav. VVFFR.T Relazione tecnica parere vigili del fuoco;
- 29 - Tav.VVFF1 Planimetria generale parere vigili del fuoco;
- 30 - Tav. VVFF2 Resistenza – reazione al fuoco vie esodo uscite sicurezza

parere vigili;

31 - Tav. VVFF3 Illuminazione sicurezza rilevazione allarme antincendio

parere vigili del fuoco;

32 - Tav. VVFF4 Impianto idrico estinzione incendi-estintori parere vigili del fuoco;

33 - Tav. VVFF5 Impianto fotovoltaico parere vigili del fuoco;

34 - Tav. IA1 Rilevazione ed estinzione incendi;

35 - Tav. R.T.S.C. Relazione Tecnica, di calcolo strutture, sulle fondazioni e geotecnica, Piano di manutenzione parte strutturale dell'opera;

36 - Tav. S1 Pilastrini;

37 - Tav. S2a Pali di fondazione – parte A;

38 - Tav. S2b Pali di fondazione – parte B-Particolari pali e armature;

39 - Tav.. S2c Pali di fondazione – parte C;

40 - Tav.. S3a Primo Impalcato – Parte A;

41 - Tav.. S3b Primo Impalcato – Parte B;

42 - Tav. S3c Primo Impalcato – Parte C;

43 - Tav.. S3t1 Primo Impalcato – Partic.Travi 19-26;

44 - Tav.. S3t2 Primo Impalcato – Partic.Travi 27-33;

45 - Tav. S3t3 Primo Impalcato – Partic.Travi 34-40 e 86;

46 - Tav. S3t4 Primo Impalcato – Partic.Travi 41-44;

47 - Tav. S3t5 Primo Impalcato – Partic.Travi 45-51;

48 - Tav. S3t6 Primo Impalcato – Partic.Travi 52-57;

49 - Tav. S3t7 Primo Impalcato – Partic.Travi 58,59,61,62,134,137;

- 50 - Tav.. S4a Secondo Impalcato Parte A;
- 51 - Tav. S4b Secondo Impalcato Parte B;
- 52 - Tav. S4c Secondo Impalcato Parte C;
- 53 - Tav.. S4t1 Secondo Impalcato Parte Partic. Travi 63,69 e 70-75;
- 54 - Tav.. S4t2 Secondo Impalcato Parte Partic. Travi 76-82;
- 55 - Tav.. S4t3 Secondo Impalcato Parte Partic. Travi 83-85 e 87-89;
- 56 - Tav. S4t4 Secondo Impalcato Parte Partic. Travi 90-97;
- 57 - Tav.. S4t5 Secondo Impalcato Parte Partic. Travi 98-104;
- 58 - Tav. S4t6 Secondo Impalcato Parte Partic. Travi 105-110;
- 59 - Tav.S5 Terzo Impalcato;
- 60 - Tav. S5t1 Terzo Impalcato Parte Partic. Travi 60,117-120,122 e 124, 111-115 e 123;
- 61 -Tav. S6a Pareti-Nodi-Carpenterie metalliche scala esterna;
- 62 - Tav. S6b Setti aula magica;
- 63 - Tav. S6c Setti aula magica e carpenterie metalliche scala esterna;
- 64 - Tav. VPCA Valutazione Previsionale clima acustico;
- 65 - Tav. CAP Certificato acustico di progetto;
- 66 - Tav. L1091RT Relazione contenimento consumi energetici;
- 67 - Tav. FER-RT Relazione fonti energetiche rinnovabili;
- 68 - Tav. CL-1 Impianto climatizzazione locali principali-schema planimetrico;
- 69 - Tav.. CL-2 impianto ventilazione ricambio aria-schema planimetrico;
- 70 - Tav. TM-1 Impianto termico produzione ACS-schema funzionale;
- 71 - Tav. TM-2 Impianto termico locali servizio-schema planimetrico;

- 72 - Tav. EL-1 Impianto elettrico a servizio impianto climatizzazione - schema planimetrico;
- 73 -Tav. EL-2 Impianto elettrico a servizio impianto climatizzazione - schema quadro elettrico impianti tecnologici;
- 74 - Tav. CLTM-RT Relazione tecnico specialistica impianto climatizzazione, ventilazione, termico, produzione ACS;
- 75 - Studio Geologico e Geofisico geologo G. Montanari;
- 76 - Relazione riutilizzo terre di scavo;
- 77 - Oneri sicurezza inclusa;
- 78 - Oneri sicurezza aggiuntiva;
- 79 - Analisi prezzi;
- 80 - Quadro economico;
- 81 - Piano manutenzione P1 e P2;
- 82 - Piano di sicurezza e coordinamento;
- 83 - Relazione tecnica Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.);
- 84 - Cronoprogramma;
- 85 - Rendering;
- 86 - Stima Incidenza manodopera;
- 87 - Tav.VPSA-RT verifica protezione scariche atmosferiche;
- 88 - Relazione per la verifica di conformità ai vincoli DNSH;
- d) Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto dalla ditta

Foredil Costruzioni S.r.l. capogruppo mandataria, e consegnato alla Stazione Appaltante;

e) Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto dalla ditta Celli Impianti S.r.l. mandante, e consegnato alla Stazione Appaltante;

f) Delibera di Giunta Comunale n. 558 del 11/12/2018 di approvazione del progetto esecutivo e relativi allegati;

g) Determinazione di aggiornamento del progetto esecutivo n. 3189 del 27 dicembre 2022 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, e relativi allegati aggiornati;

h) Determinazione a contrattare n. 947 del 19 aprile 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici;

i) Determinazione n. 979 del 21 aprile 2023 della Dirigente della CUC, di avvio della procedura e approvazione del bando e disciplinare di gara;

l) Verbale di gara;

m) Determinazione n. 1443 del 9 giugno 2023 della Dirigente della CUC di aggiudicazione definitiva;

n) Determinazione n. 1461 del 12 giugno 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione definitiva di cui sopra;

o) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. di entrambe le ditte

facenti parte del Raggruppamento.

Le indicazioni di cui alle voci dell'elenco prezzi, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte.

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- a. Capitolato speciale d'appalto;
- b. Elenco prezzi;
- c. Computo metrico estimativo;

che vengono sottoscritti dalle parti in segno di accettazione e conservati agli atti della stazione appaltante.

L'Appaltatore dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare il contenuto di tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, come sopra individuati dal numero 1 al numero 88.

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione gli altri documenti di cui alle lettere da d) ad o) sopra riportati,

non allegati, depositati e conservati agli atti della Stazione Appaltante.

### **Art. 3 – Tempo per l’inizio e l'ultimazione dei lavori**

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **540 (cinquecentoquaranta)** giorni consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi.

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere proroghe, a norma dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, compatibilmente con il termine di ultimazione lavori oggetto di finanziamento.

### **Art. 4 – Penali per ritardi e penali per inadempimenti relativi al PNRR e premio di accelerazione**

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori in argomento e/o per ogni giorno di ritardo sul programma di esecuzione lavori, verrà applicata all'Appaltatore una penale giornaliera pari all'**1‰ (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale e tenuto conto di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Le penali saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

- a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;
- b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data

fissata dalla DL;

d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni:

la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

In merito alla disciplina del PNRR – PNC il mancato rispetto degli impegni, previsti nei documenti di gara, di cui all'art. 47, comma 3 e 3 bis del D.L. 77/2021 è prevista l'applicazione delle penali come definite al comma 6 del medesimo D.L. convertito con L. n. 108/2021.

Le penali in questione, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto,

sono quantificate dalla Stazione Appaltante, per il tramite del RUP e sono individuate ed applicate con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 della Legge 108/2021 sarà previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte.

#### **Art. 5 - Sospensione dei lavori – Proroghe**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è

tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016), nel caso si verificano ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto

alla scadenza del termine di cui all'articolo art. 3 del contratto, in conformità di quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 6 - Programma di esecuzione dei lavori**

L'Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità agli art. 40 e art. 43 D.P.R. n. 207/2010 e alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 7 - Contabilizzazione dei lavori**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura, in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti con le modalità descritte negli articoli 22, 23, 24 e 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. La contabilizzazione del Costo della Sicurezza avverrà a misura in funzione dell'avanzamento dei lavori. Dopo l'ultimazione dei lavori ed all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso collaudo, il responsabile unico del procedimento rilascia il documento di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il Certificato/Documento di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 2, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice dei Contratti nonché all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 5, del presente contratto (presentazione delle certificazioni di qualità e delle schede tecniche di conformità per tutti i prodotti forniti/istallati), e deve essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione. Per il pagamento della rata di saldo si applica la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori di che trattasi (c.d. DURC di Congruità). In merito si rinvia a quanto specificato e dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 8 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente**

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

#### **Art. 9 - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore**

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale d'Appalto, e al Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. n. 8 del 23.02.2005 prima dell'inizio dei lavori, se dovuta;
- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere e la sua custodia diurna e notturna;
- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;
- le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori (come da piano di gestione dei rifiuti allegato al progetto esecutivo);
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati di prova (con oneri a carico della Stazione Appaltante ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del D.M. 49/2018), di tutte le esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi;

- l'applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal Responsabile del Procedimento;
- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto;
- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di contabilità lavori, certificati, ecc. e dei documenti relativi alla gestione del contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;
- l'allacciamento alla rete per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d'opera, nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando manchino energia elettrica ed acqua;
- l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente appalto che eseguono lavori per conto dell'Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso da parte di dette persone dei ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;
- l'accertamento della presenza o meno nell'ambito del cantiere, di condutture elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone l'esatta ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno addebitati all'Appaltatore;

- tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso al cantiere per l'impianto del cantiere stesso, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per cave di prestito, per depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;
- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni compresa la redazione del PIMUS se necessario a seguito di utilizzo dell'impalcatura;
- l'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero derivargli;
- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (D.M. n. 123 del 12/03/2004);
- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per le attività temporanee di cantiere di cui alla L.R. n. 28 del 14/11/2001 nonché della D.G.R. n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro;
- l'obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni

tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'avvenuta presentazione di dette certificazioni. L'Appaltatrice deve provvedere ai materiali e mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati nel contratto;

- L'appaltatore deve produrre a proprie spese il rilievo "as built" dell'architettonico, strutturale e degli impianti realizzati unitamente al rilascio di tutte le certificazioni necessarie;

- trattandosi di cantiere attivato per la realizzazione degli interventi previsti dagli investimenti finanziati in accordo al bando PNRR ricadenti nella Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 - Regime 2 dovranno essere gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia Europea, declinati nella scheda della Guida Operativa del principio DNSH. Durante la realizzazione dell'opera, inoltre, è necessario che venga garantita la tracciabilità e la reperibilità di tutta la documentazione necessaria, atta a dimostrare il raggiungimento dei requisiti DNSH, con particolare riferimento a quanto riportato nella Lista di Controllo (Check List) riferita specificatamente alla scheda di cui sopra per la parte sia ex-Ante che ex-Post. Si rimanda al CSA e alla relazione sul principio del DNSH-PNRR per ulteriori approfondimenti.

#### **Art. 10 – Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato ad osservare il Piano di Sicurezza e Coordinamento

ed i suoi allegati, consegnato dalla stazione appaltante e facente parte del progetto esecutivo. I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Dovrà dichiarare di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto. L'Appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza in genere nonché dei piani di sicurezza (qualora ricorrano gli estremi di redazione degli stessi) da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 11 - Disposizioni specifiche in materia di sicurezza**

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo Unico della Sicurezza". Il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/2008.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato individuato nella figura del dott. Francesco Pergolesi, che ha verificato e preso atto del PSC e i relativi allegati che sono ricompresi negli elaborati di progetto. L'Appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui

all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed ha consegnato i piani operativi di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 nonché L.R. n 33 del 18/11/2008, e' riportata nell'apposito elaborato.

#### **Art. 12 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 13 - Revisione dei prezzi**

Si rinvia all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 14 – Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare l'indicazione del CUP E37B17000220004 - CIG n. 9785108E8E. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano della documentazione attestante il versamento dei

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Ciascuna parte avrà diritto esclusivamente ai corrispettivi previsti dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni di propria competenza secondo quanto previsto al precedente art. 1.

Ai fini contabili e fiscali la ditta Capogruppo mandataria, FOREDIL COSTRUZIONI S.R.L., provvederà ad emettere le fatture così come ad incassare i pagamenti che saranno effettuati direttamente ad essa. E' in facoltà delle parti di redigere apposito regolamento interno per disciplinare le modalità di ripartizione dei lavori, contribuzione alle spese concernenti i servizi di comune interesse e quant'altro del caso. Pertanto la Capogruppo mandataria provvederà ad:

- incassare, anche in nome e per conto della mandante, tutti i pagamenti eseguiti dal Committente in conformità al contratto;
- accreditare detti incassi alla mandante entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto incasso mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla mandante. Le parti contraenti si impegnano a rispettare quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e ad adempiere tutti gli obblighi ivi previsti sia nei confronti del Committente sia nei confronti dei propri subappaltatori e sub contraenti.

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per

l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s. m.i. L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del contratto. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 15 - Variazione/Modifica del progetto e del corrispettivo**

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova modifica contrattuale/perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010 e di cui all'art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.

Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.

### **Art. 16 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo**

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 eeee) "appalto a misura" del D.Lgs. 50/2016 e succ., fissando il prezzo per ogni unità dell'opera finita e per ogni tipologia di prestazione occorrente per la sua realizzazione e i lavori verranno contabilizzati secondo la quantità effettivamente realizzata. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori raggiunge un importo non inferiore al 30% dell'importo contrattuale come risultante dal registro di contabilità e dallo stato avanzamento lavori disciplinati dal D.M. 49/2018. Potrà derogarsi da tale importo minimo solo nel caso in cui la fattura riguardi il pagamento della rata di saldo o nel caso in cui l'esecuzione del presente atto rimanga, per fatto esclusivo della stazione appaltante, ininterrottamente sospesa per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni solari. I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto così determinate, saranno emessi nei termini previsti dalla normativa vigente, previa richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni attestanti la regolarità contributiva quindi l'avvenuto versamento dei contributi così come previsto dall'art. 28 bis della L.R. n.49/92 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/95. In caso di irregolarità contributive segnalate all'Amministrazione appaltante da parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall'Ispettorato del Lavoro, ivi comprese quelle derivanti dalla non iscrizione alla Cassa Edile – Pesaro competente per territorio e dal mancato versamento alla medesima Cassa dei contributi ai sensi della L.R. n. 8/2005, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n.49/92 modificata ed

integrata dalla L.R. n.25/95, oltre a informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti dell'Appaltatore quando venga accertata un'inadempienza da parte della ditta subappaltatrice. Le somme sono accantonate a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 26 del CSA. Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell'Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di sorta.

All'ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50%. L'importo dovuto per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza rimane quello stabilito all'art. 1 del presente contratto, anche se l'importo finale dei lavori dovesse variare in più o in meno, purché la variazione sia contenuta nel 20%. Se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo del 30%, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i

certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo.

Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati. Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che sarà stata riconosciuta l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione di detto certificato. Qualora sia stata erogata l'anticipazione ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima. Il beneficiario decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali con particolare riferimento al cronoprogramma dei lavori.

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – Crédit Agricole - Piazza XX Settembre a Fano, nei modi e nei termini indicati dall'Appaltatore.

#### **Art. 17 – Anticipazione dell'importo contrattuale**

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore a titolo di anticipazione di una somma

pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

#### **Art. 18 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo**

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del certificato di regolare esecuzione una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante, con apposito atto dichiarerà l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale. La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla data di emissione o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato. In merito si rinvia a quanto specificato all'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto.

#### **Art. 19 - Certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione– consegna anticipata dell'opera**

Il Certificato di regolare esecuzione, da approvare da parte della stazione appaltante e quale certificato di collaudo, sarà emesso entro 6 (sei) mesi

dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi di cui all'art.10, comma 5. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi dell'art. 230 del D.P.R 207/2010 così come applicabile ai sensi delle norme transitorie del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 20 - Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 354.741,82 (euro trecentocinquantaquattromilasettecentoquarantuno virgola ottantadue centesimi), mediante polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799863743, emessa dalla compagnia assicurativa SACE BT S.p.a., Agenzia di Cesenatico/Roveda, emessa il 3 luglio 2023.

L'appaltatore si obbliga, prima della scadenza della predetta cauzione definitiva, a produrre la relativa proroga fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Si autorizza l'Appaltatore allo svincolo della cauzione provvisoria presentata telematicamente dell'importo di € 37.003,07 (euro trentasettemilatrecentesimi virgola zero sette centesimi), dando atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, si rilascia ampia e liberatoria quietanza.

**Art. 21 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori (Responsabilità Civile).

L'Appaltatore, ai fini di cui al comma 3 dell'art. 103 del codice dei contratti, ed ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza n. 1710.00.33.33041863 emessa a Milano

in data 6 settembre 2023, rilasciata dalla società “Sace BT S.p.a.”, per l’importo riportato alla sezione “A” di € 3.594.287,59 e alla sezione “B” per l’importo di € 500.000,00, conservata agli atti dell’ufficio dei Lavori Pubblici.

Tutte le polizze assicurative o le fidejussioni bancarie previste dal presente articolo contengono la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### **Art. 22 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

La ditta Foredil Costruzioni S.r.l. (Capogruppo mandataria) ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68.

La ditta Celli Impianti S.r.l. (mandante) risulta essere ottemperante ai sensi della L. 68/99.

#### **Art. 23 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR**

*Clausola relativa alle previsioni di cui 'art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.*

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro

lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’Appaltatore ha trasmesso alla stazione appaltante, prima della stipula del presente atto, la *Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*, la quale fa parte integrante del presente contratto depositato agli atti dell’ufficio.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.:

rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali previste dal presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, in caso di necessità di nuove assunzioni durante l'esecuzione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Tale obbligo deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo. (Per il calcolo delle quote si fa riferimento a quanto previsto nelle linee guida di cui al DPCM del 7/12/2021 adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC).

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile (con età inferiore ai 36 anni) e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai

contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.

La ditta Foredil Costruzioni S.r.l., capogruppo mandataria, ha dichiarato in sede di gara, di avere un numero di dipendenti inferiore a 15.

La ditta Celli Impianti S.r.l.(mandante), ai sensi dell'art. 47, co. 3 del D.L. 77/2021, ha dichiarato di rientrare nel novero degli operatori economici tenuti alla redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e, pertanto, **si impegna**, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a:

- consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il mancato rispetto di detto impegno, in conformità ai disposti dell'art. 47 comma 6 del citato Decreto, comporta l'applicazione di penali di cui al presente contratto e capitolato speciale di appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, **per un**

**periodo di dodici mesi**, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

La ditta Celli Impianti S.r.l. (mandante), ai sensi dell'art. 47, co.3 del D.L. 77/2021, ha dichiarato di essere soggetto all'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/99, e pertanto di impegnarsi, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla l. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

La ditta si impegna altresì a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

#### **Art. 24 - Protocollo di legalità con la Prefettura**

Il presente contratto è assoggettato al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano in data 10 marzo 2020. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle attività di cui all'art.1, comma 53, della L. 190/2012, così come modificate, da ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

#### **Art. 25 – Subappalto**

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l'Appaltatore ha indicato di avvalersi del subappalto per le lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 nei limiti di legge e OG11 nella misura del 30% .

I lavori che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e previa autorizzazione della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti

dalla normativa vigente. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- b. su richiesta del Subappaltatore;

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli articoli 47, 48 e 49 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 26 – Risoluzione del contratto e controversie**

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto, così come regolamentata dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

**Art. 27 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici**

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente [www.comune.fano.ps.it](http://www.comune.fano.ps.it) – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

**Art. 28 - Assenza di condizioni ostative alla stipula**

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

**Art. 29 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto**

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

#### **Art. 30 – Clausola sociale**

L'Appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

#### **Art. 31 – Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;

- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

#### **Art. 32 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.

Si fa infine riferimento e si rimanda al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC).

#### **Art. 33 – Spese**

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore. L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 34 – Disposizioni di carattere fiscale**

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- Foredil Costruzioni S.r.l.(Capogruppo mandataria) - P.Iva n. 02710560414;
- Celli Impianti S.r.l. (Mandante) – P.Iva n. 02201760424;
- Comune di Fano - n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

Art. 3 - Tempo per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;

Art. 4 - Penali per ritardi e penali per inadempimenti relativi al PNRR e premio di accelerazione;

- Art. 9 – Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore;
- Art. 12 - Cessione del contratto e cessione dei crediti;
- Art. 13 - Revisione dei prezzi;
- Art. 14 - Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 17 - Anticipazione dell'importo contrattuale;
- Art. 23 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR;
- Art. 25 - Subappalto;
- Art. 26 - Risoluzione del contratto e controversie;
- Art. 30 - Clausola sociale;
- Art. 31 - Trattamento dati personali;
- Art. 33 – Spese.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 50 pagine intere e tre righe della cinquantunesima pagina a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013). Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO

LA DITTA

dott. ing. Federico Fabbri

sig. Salvatore Fortugno

Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

*Estremi registrazione n. 5349 del 20/09/2023 € 245,00*